



**COPIA**

Deliberazione n. 49

in data 20-12-2018

## COMUNE DI PAESE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 20:45, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, così composto:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	PIETROBON FRANCESCO	Presente	10.	GIROTTA PAOLO	Assente
2.	PIVATO GIANFRANCO	Presente	11.	ROBERTO MICHELANGELO	Assente
3.	VENDRAMIN CORRADO	Presente	12.	MARTINELLI MAURO	Presente
4.	GIROTTA LUCA	Presente	13.	VENDRAMIN VALENTINA	Presente
5.	D'ALESSI NICOLA	Presente	14.	FOFFANI ANNA	Presente
6.	PAVAN PIERGIORGIO	Presente	15.	LORENZETTO ROSELLA	Presente
7.	PICCOLOTTO VIGILIO	Presente	16.	CATTAROZZI GIOVANNI	Presente
8.	MANERA ALESSANDRO	Presente	17.	TOSELLO LORIS	Assente
9.	CARRARO GIORGIO FABIO	Presente			

Presenti N. 14

Assenti N. 3

Essendo presenti n. 14 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Presidente del Consiglio ing. Nicola D'Alessi.

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Manuela Bassani.

Scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio:

- Girotto Luca
- Manera Alessandro
- Martinelli Mauro

Sono presenti gli assessori: Presente/Assente

- De Marchi Martino A
- Severin Maurizio P
- Uberti Katia P

Presente/Assente

- Morao Federica A
- Silvello Camillo P

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI dell'art. 4 del predetto T.U.S.P.:

- il comma 1, in base al quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- il comma 2 in base al quale *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
  - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)*
  - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- il comma 3 in base al quale *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

VISTI i seguenti commi dell'art. 20 del predetto T.U.S.P.:

- 1. *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”*;
- 2. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
- 3. " I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";
  - 4. "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".
  - 5. "I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione";

VISTO inoltre il comma 12-quinques dell'articolo 26 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che: "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20";

VISTO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Paese (art. 1, comma 612. Della legge n. 190/2014) approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 30 novembre 2015, n. 61;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico e dalla deliberazione n.

19/SEZAUT/2017/INPR approvata della Corte dei Conti – Sezione autonomie in data 19 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti;

DATO ATTO in particolare che con la succitata revisione straordinaria è stato deliberato di mantenere la partecipazione nella società Asco Holding S.p.a. provvedendo a richiedere all'assemblea della stessa la fusione di tale società con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile da attuare entro un anno dalla deliberazione; a tal fine il Comune di Paese ha altresì deliberato di comunicare al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo allo stesso di:

- a) predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
- b) convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;
- c) chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere a) e b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;
- d) esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione;

CONSIDERATO che:

- molte delle delibere assunte dai soci pubblici, compresa quella assunta dal Comune di Paese (D.C.C. n.41/2017), sono state impugnate dinanzi al TAR del Veneto o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto ritenute illegittime;
- in data 5 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 363/2018 che, pronunciando sul ricorso promosso di un socio lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, che ha riguardato la partecipata Asco Holding S.p.a., annullando la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29/09/2017;
- la decisione del TAR Veneto n. 363/2018 è stata impugnata in quanto ritenuta erronea per motivi di fatto e di diritto, pertanto la sentenza di primo grado non ha maturato definitività;
- in data 23/07/2018 l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario – oggetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 18 luglio 2018 - che sono già efficaci, con le quali si è:
  - ridefinito l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura;
  - rinforzata la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;
  - previsto un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione ed è stato attribuito un diritto di prelazione ai soci e introdotto una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni venissero cedute;

DATO ATTO con la novazione dell'articolo 5 (oggetto sociale) dello Statuto di Asco Holding è stato ricompreso nell'oggetto sociale di Asco Holding esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una società Holding (ovvero l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni) con riferimento a partecipazioni in società che operano nei settori dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Viene altresì precisato che nell'ambito di tali esclusive attività la società potrà, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 28/09/2018 con la quale è stata riapprovata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Paese alla data del 23 settembre 2016, redatte secondo lo schema di atto di ricognizione approvato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie - approvate con deliberazione consigliere n. 41 del 29 settembre 2017, eliminando, alla luce delle modifiche statutarie approvate, la scheda relativa alle azioni di razionalizzazione n. 05.04 “Azione\_Fusione” riferita alla società partecipata Asco Holding S.p.a. e aggiornando conseguentemente le altre schede - scheda 03.02. “Condizioni art. 20, co. 2” e scheda 05.05 “Riepilogo azioni di razionalizzazione”;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione:

- si conferma la detenzione delle azioni di Asco Holding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, quotata in borsa;
- si dà atto del rispetto da parte del gruppo Asco Holding S.p.a. dei parametri di cui all’art. 20 D.Lgs. 175/16, considerando che il gruppo ha un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;

DATO ATTO inoltre che l’efficacia della suddetta deliberazione n. 36/2018 è stata sospesa alla conoscenza dell’esito degli appelli proposti contro la sentenza del T.A.R. Veneto, n. 363/2018, considerando che se il contenzioso fosse definito con sentenza di accoglimento dell’appello, vedrebbe le deliberazioni comunali fatte oggetto di impugnazione riacquisire pienamente efficacia in modo retroattivo, con la conseguenza che, in quel momento, sarebbe necessario procedere ad una armonizzazione di regime tra il deliberato attuale e quello precedentemente assunto;

PRESO ATTO che a seguito dell’adozione del Piano di razionalizzazione nel 2017 e della revisione straordinaria approvata nel 2017 e della sua riapprovazione con aggiornamento nell’anno 2018:

- la società Paese Servizi S.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 gennaio 2017, con causale "Chiusura della Liquidazione" a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione al 19 dicembre 2016 ex art. 2495 del codice civile;
- in data 29 luglio 2017 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione tra Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 4 agosto 2017;
- rilevata la non indispensabilità del mantenimento della partecipazione societaria del Comune di Paese nella società A.C.T.T. Servizi S.p.A., in data 10/10/2018 è stata rimborsata la quota posseduta dal Comune di Paese nel capitale sociale di ACTT Servizi S.p.A., per un valore di € 307.315,12. La procedura di liquidazione di cui all’art. 2437 quater del codice civile, applicata alla procedura di dismissione della società, determina la cessazione a tutti gli effetti della natura di socio con il trasferimento e l’annullamento delle partecipazioni societarie del Comune di Paese in A.C.T.T. Servizi S.p.A.;
- deciso di mantenere le partecipazioni nelle società Asco Holding S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Mobilità di Marca S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del T.U.S.P. le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.Lgs n. 267/2000, che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 del D.Lgs n. 267/2000, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del D.Lgs n. 267/2000, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

ATTESO che, ai sensi dell'art.1, comma 3, dello Stato comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2001, il Comune, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

- a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica pubblica e privata a qualsiasi livello e dell'educazione nei vari ambiti in cui viene proposta;
- b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
- c) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini assicurando libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assumendo le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità;
- d) difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico, culturale, linguistico;
- e) attenzione alle problematiche mondiali dei diritti dei popoli, della solidarietà e della pace;
- f) favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile delle attività economiche, privilegiando quelle che utilizzano tecnologie avanzate e con il minor impatto ambientale possibile;
- g) tutelare la sicurezza dei cittadini anche favorendo il coordinamento della Polizia Municipale con le forze dell'ordine dello Stato a ciò preposte;

VISTO l'esito della ricognizione ordinaria effettuata contenuto nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come risultante nell'allegato sub “A” dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, all'interno dei quali sono state riportate

scelte motivate dell'Amministrazione in merito al mantenimento e alla azioni di razionalizzazione delle partecipazioni in società nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 che di seguito vengono sinteticamente riportate;

CONSIDERATO che la partecipazione del Comune di Paese nelle società Mobilità di Marca S.p.A e Alto Trevigiano Servizi S.r.l. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, le società inoltre non ricadono in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione nelle società Mobilità di Marca S.p.A e Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;

RITENUTO di continuare a detenere, così come espresso con proprio atto deliberativo n. 36 in data 28/09/2018 le quote all'interno della società Asco Holding S.p.A considerando che l'attività di distribuzione del gas - attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti 'clienti aventi diritto alla tutela' ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;

RITENUTO di approvare l'esito della ricognizione effettuata contenuto nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni del Comune Paese sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera e);

VISTO il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti in data \_\_\_\_\_, come da verbale n. \_\_\_\_\_ dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

(\*)

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n. 14	
Votanti	n. 14	
Voti favorevoli	n. 9	
Voti contrari	n. 5	(Martinelli Mauro, Vendramin Valentina, Foffani Anna, Lorenzetto Rosella, Cattarozzi Giovanni)
Astenuti	n. //	

## D E L I B E R A

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Paese alla data del 31 dicembre 2017, così come contenuta nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come risultante nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che non vi sono partecipazioni del Comune Paese sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
3. di subordinare sospensivamente l'efficacia della presente deliberazione al deposito dell'eventuale sentenza di rigetto sull'appello proposto in Consiglio di Stato dal Comune per la riforma della sentenza del T.A.R. Veneto, sez. I, n. 363/2018, dando atto che il verificarsi dell'evento condizionante farà acquisire, alla presente deliberazione, efficacia sin dal momento della sua emanazione;
4. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "*Partecipazioni*" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro;
5. di dare atto infine atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. e pubblicato nel sito Internet istituzionale del Comune di Paese.

SUCCESSIVAMENTE, stante il termine posto per l'adozione dal terzo comma dell'art. 20 del T.U.S.P., la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 avendo la votazione, effettuata per alzata di mano, dato il seguente risultato:

Presenti	n. 14	
Votanti	n. 14	
Voti favorevoli	n. 9	
Voti contrari	n. 5	(Martinelli Mauro, Vendramin Valentina, Foffani Anna, Lorenzetto Rosella, Cattarozzi Giovanni)
Astenuti	n. //	

\*\*\*

(\*) L'illustrazione del presente argomento, gli interventi che ne sono seguiti e la dichiarazione di voto sono contenuti nel supporto informatico della registrazione della seduta odierna, che costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 46, comma 5, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*F.to Nicola D'Alessi*

*Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005*

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to dott.ssa Manuela Bassani*

*Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005*

---



# COMUNE DI PAESE

## PROVINCIA DI TREVISO

Parere ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

**Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Data: 14-12-2018

Il Dirigente

**F.to ing. Riccardo Vianello**

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



# COMUNE DI PAESE

## PROVINCIA DI TREVISO

Parere ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

**Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Data: 14-12-2018

Il Dirigente  
**F.to ing. Riccardo Vianello**

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



# COMUNE DI PAESE

## PROVINCIA DI TREVISO

Certificato di pubblicazione

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 49 in data 20-12-2018**

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Paese, 28-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to dott.ssa Manuela Bassani*

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



# COMUNE DI PAESE

## PROVINCIA DI TREVISO

Certificato di esecutività

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 49 in data 20-12-2018**

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data 08-01-2019 per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

*F.to dott. Domenico Pavan*

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



**COMUNE DI PAESE**

**PROVINCIA DI TREVISO**

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'**  
**(articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)**  
**DATI AL 31/12/2017**

# RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI PAESE AL 31/12/2017




Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	04163490263	3,40%	Mantenimento	
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	04498000266	0,71%	Mantenimento	
ACTT SERVIZI S.P.A	04493420261	5,12%	Alla data di adozione del Piano di razionalizzazione la partecipazione non è più detenuta	Liquidazione delle quote in data 10/10/2018
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	1,55%	Mantenimento	



**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	04163490263
Denominazione	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L
Anno di costituzione della società	06/07/2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	SI – HIDROBOND – mercato: Extra Mot PRO

**Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione****Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati:**

Con atto del notaio del dott. Nicola Cassano repertorio 189.873 raccolta 46.870 – verbale di Assemblea straordinaria del 09/11/2015 -, ATS partecipa alla nuova emissione di un prestito obbligazionario denominato hydrobond 2, di 30 milioni di euro di cui il 20% accantonato a titolo di garanzia (credit enhancement), con l'obiettivo per la società di arrivare ad un investimento totale di 60 milioni di euro in opere nel territorio gestito. Con tale operazione ATS ha emesso minibond collocati tramite una società veicolo sui mercati regolamentati e sottoscritti da BEI.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Montebelluna
CAP	31044
Indirizzo	Via Schiavonesca Priula, 86

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Attività prevalente	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (CODICE ATECO 36.00)
Peso indicativo dell'attività %	67%

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	243
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	83.218
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (3 componenti effettivi e 2 supplenti) 1 revisore legale

<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	30.160 (compenso dei sindaci) 11.232 (compenso revisore legale)
---	---

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Approvazione bilancio</b>	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Risultato d'esercizio</b>	1.980.085	3.103.178	3.896.158	2.848.489	227.905

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

##### Numero dei dipendenti:

Organico 31/12/2017:

Dirigenti: 4

Impiegati :155

Operai 68

Apprendisti 16

Nessun dipendente distaccato dalla o presso la società'

##### Numero dei componenti dell'organo di amministrazione:

Non vi sono state variazioni rispetto al 31/12/2017.

##### Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione:

Presidente Baratto Raffaele: 0

Florian Pierpaolo: € 47.100,00 e zero rimborsi spese

De Giusti Antonella: € 10.200,00 e zero rimborsi spese

Dussin Giorgio: € 10.608,00 e zero rimborsi spese

Perazzetta Antonella: € 10.608,00 e zero rimborsi spese

Amministratore società incorporata S.A.T. srl: € 3.360 e rimborso spese € 1.342,00

##### Approvazione bilancio e Risultato di esercizio:

Alto Trevigiano Servizi agisce in un ambito regolamentato, specifico del settore e in un contesto determinato da normative generali. Il sistema idrico ha una governance multilivello ossia un insieme di soggetti che a più livelli – sovranazionale, nazionale e locale – definiscono il quadro normativo e regolatorio del settore. Grazie ad un quadro regolatorio sempre meglio delineato, ATS ha avuto la possibilità di partecipare ad operazioni finanziarie di rilievo (operazioni Hydrobond). La migliorata situazione finanziaria, combinata alla stabilità economica garantita dalla regolazione tariffaria, permettono ad ATS una crescente capacità di intervento nel territorio attraverso investimenti in nuove tecnologie e investimenti infrastrutturali.

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2017	2016	2015
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	42.410.240	42.851.613	44.237.924
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	3.353.126	2.779.822	2.949.083
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>			

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)**

<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta</b>	3,4031%

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

<b>Tipo di controllo</b>	nessuno
--------------------------	---------

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	ATTIVITÀ DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI E DIVERSI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE CHE CONCORRONO A FORMARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COME DEFINITO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 SUBENTRATO ALLA LEGGE N. 36/1994 (LEGGE GALLI).
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b>	0
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	===
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione)</b>	Scegliere un elemento.

<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b>	
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?</b>	
<b>Note*</b>	
<b>Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione</b>	
<p><b>Esito della ricognizione:</b>  La società è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'A.A.T.O. Veneto Orientale. In data 11/07/2007 l'assemblea dell'A.A.T.O. Veneto Orientale (ora consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il servizio idrico integrato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della Destra Piave, imponendole, quindi il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti. Il Comune di Paese, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54, in data 26 settembre 2012, ha approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17. La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Non vi è quindi alcun ente o società che svolga attualmente un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.  Per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Paese nella società Altro Trevigiano Servizi soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto. Pertanto risulta giustificato il mantenimento della partecipazione diretta nella società Altro Trevigiano Servizi Srl.</p>	

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	04498000266
Denominazione	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.
Anno di costituzione della società	30/12/2011
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Treviso
CAP	3100
Indirizzo	Via Polveriera, 1

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Attività prevalente	TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI CON AUTOBUS A LIVELLO EXTRAURBANO (codice ATECO 49.39.09)
Peso indicativo dell'attività %	Dato attualmente non disponibile

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no

<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare</b>	
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	no
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione</b>	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività produttive di beni e servizi
<b>Numero medio di dipendenti</b>	575
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	3
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	80.933
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	5 (3 componenti effettivi e 2 supplenti) 1 revisore legale
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	21.840 (compenso dei sindaci) 15.000 (compenso revisore legale)

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	168.999,00	81.188,00	122.053	205.932	21.065
<b>Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione</b>					
<b>Numero dei dipendenti”:</b>					
<b>Organico 31/12/2017</b>					
Dirigenti: 1					
Impiegati :62					
Operai 512					

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2017	2016	2015
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	43.469.863	44.062.303	42.811.389
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	6.209.261	7.566.307	8.330.470
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b> Si tratta di contributi formazione del personale	58.800		48.640

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)

<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta</b>	0,71%

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

<b>Tipo di controllo</b>	nessuno
--------------------------	---------

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NEL SETTORE DEI TRASPORTI DI PERSONE E COSE A MEZZO DI AUTOLINEE, FERROVIE, TRAMVIE, NONCHÉ L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AD ESSE AUSILIARIE.



<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b>	29,12%
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	====
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione)</b>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b>	
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?</b>	
<b>Note*</b>	

#### **Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**

##### **Esito della ricognizione:**

L'attività svolta dalla MO.M. S.p.A. è costituita da un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica al quale si applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. In ottemperanza a tale disposizione normativa con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014 è stato riconosciuto l'ente di governo "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" che espleta le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo. Tutto ciò premesso l'ente "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana", da poco costituito, avrà in primis il compito di vigilare sulla MO.M. S.p.A. quale possibile affidataria del servizio di trasporto pubblico locale ed assicurare un efficientamento delle risorse impiegate. Nel Piano 2015 è stata espressa la volontà di dismettere la partecipazione in Mobilità di Marca S.p.A. ritenuta non indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale decisione è stata rivista in occasione della revisione straordinaria prevista dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, in considerazione dei servizi integrativi di trasporto urbano che

consentono di sopperire alle esigenze di trasporto scolastico degli studenti residenti nel Comune. In particolare attraverso la partecipazione alla società in questione l'ente intende portare all'attenzione dell'Assemblea dei soci la problematica delle disparità tariffarie degli abbonamenti degli studenti residenti nel Capoluogo rispetto a quelli residenti nelle frazioni di Postioma e Porcellengo.

Per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Paese nella società Mobilità di Marca S.p.A. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.

Pertanto risulta giustificato il mantenimento della partecipazione diretta nella società Mobilità di Marca S.p.A.

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	04493420261
Denominazione	ACTT SERVIZI S.P.A
Anno di costituzione della società	29/12/2011
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Treviso
CAP	3100
Indirizzo	Via Polveriera, 1

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Attività prevalente	LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN LEASING (CODICE ATECO 68.20.01)
Peso indicativo dell'attività %	Dato attualmente non disponibile

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no

<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	NO
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare</b>	
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	no
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione</b>	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività produttive di beni e servizi
<b>Numero medio di dipendenti</b>	0
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	1
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	9.984
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	5 (3 componenti effettivi e 2 supplenti)
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	13.104

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	19.468	3.006	17.215	16.936	20.276

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

##### Numero dei dipendenti”:

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze. Essa impiega personale dipendente della società Mobilità di Marca S.p.a., con la quale è stato stipulato un contratto di rete. Si è, inoltre, avvalsa dell'opera di lavoratori interinali a seguito stipula contratti di somministrazione di lavoro temporaneo con società fornitrici.

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	997.545	1.018.813	984.814
A5) Altri Ricavi e Proventi	401.746	157.046	145.079
di cui Contributi in conto esercizio Si tratta di tariffa incentivante riconosciuta dal G.S.E..	14.316	5.493	43.049

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	5,121%

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	nessuno
-------------------	---------

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no

<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)</b>	no
<b>Esito della ricognizione</b>	partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento
<b>Modalità (razionalizzazione)</b>	cessione della partecipazione a titolo oneroso
<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b>	
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?</b>	si
<b>Note</b>	

#### **Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**

##### **Esito della ricognizione:**

La Società A.C.T.T. Servizi S.p.A. è stata costituita in data 29.12.2011 a seguito di scissione parziale proporzionale della società A.C.T.T. S.p.A. con la costituzione di una nuova società. Detto progetto prevedeva lo scorporo delle dotazioni patrimoniali e di servizi diversi dal trasporto pubblico locale, facendoli confluire in una nuova società.

Nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Paese (Art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stata espressa la volontà di avviare le procedure per la dismissione della quota partecipativa nella società A.C.T.T. Servizi S.p.A., alla luce della "non indispensabilità" per il Comune di Paese di detenere tale quota di partecipazione, ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.

Nell'assemblea dei soci del 09/11/2015 si è manifestata l'esigenza di individuare, per ciascun comune socio interessato alla cessione, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo e per l'espletamento della procedura di cessione delle quote di partecipazione, suddivisa in due fasi: una inerente la nomina del perito (propedeutica) e la fase finale (avviso d'asta).

Nel corso dell'assemblea ordinaria del 24/02/2016 è stato nominato quale rappresentante dell'assemblea per le procedure di cessione delle quote di A.C.T.T. Servizi S.p.A. il sindaco del Comune di Preganziol.

Nella stessa seduta è stata deliberata una riduzione dei compensi degli amministratori e sindaci di A.C.T.T. Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 611, lett. e) della Legge n. 190/2004. Dal 01/01/2015 il compenso dell'Amministratore Unico è stato ridotto del 20%, da € 12.000,00 ad € 9.600,00, e quello del Collegio sindacale è stato ridotto del 10%, da € 14.000,00 a € 12.600,00, comportando un risparmio complessivo di € 3.800,00 rispetto al 2014.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 91 in data 6 giugno 2016 è stato individuato il Comune di Preganziol quale ente preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote

azionarie detenute dai Comuni soci in ACTT Servizi S.p.A.. Alla procedura di cessione succitata hanno aderito complessivamente n. 17 comuni soci, compreso il Comune di Paese.

Il prezzo a base d'asta, determinato per il 28,58% delle totale delle quote della società, sulla base di perizia di stima giurata redatta da professionista incaricato dal Comune di Preganziol, dott. Donato Madaro, è stato fissato in € 2.018.995,00.= e inserito nell'avviso di asta pubblica di cui al prot. n. 33204 del 19.12.2016 del Comune di Preganziol.

Tale prezzo rapportato alla quota di partecipazione del Comune di Paese, pari al 5,121%, ammonta ad € 103.392,73;

L'esito della prima asta espletata è stato negativo, infatti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 14/02/2017, nessuna offerta è pervenuta. Nella seduta ordinaria dell'assemblea del 29/06/2017, il Sindaco del Comune di Preganziol è intervenuto, dato che il primo bando di gara è andato deserto, per chiedere a tutti i sindaci di verificare se nei loro statuti e regolamenti sia necessario chiedere l'approvazione alla cessione delle quote ai consigli comunali o se nei rispettivi regolamenti comunali sia previsto l'indizione di una seconda gara. I sindaci hanno risposto che nei propri regolamenti non sono previste queste ipotesi e che pertanto non ritengono necessario esperire un altro tentativo per la cessione delle quote. Il presidente informa che il valore di liquidazione delle quote dei soci che eserciteranno in maniera formale il diritto di recesso sarà in linea con quello espresso dal perito nominato dai soci per la predisposizione del bando di gara. La futura vendita dell'immobile "officina" permetterà di ottenere la liquidità per liquidare le quote di ACTT Servizi S.p.A.. I soci concordano nell'assegnare al Comune di Preganziol la funzione di Comune capofila per l'espletamento delle procedure necessarie per la liquidazione delle quote. Prossimamente verrà convocata nuovamente l'assemblea dei soci per deliberare circa la liquidazione della società Actt Servizi S.p.A, alla quale il Comune di Paese intende esprimere voto favorevole.

Il Comune di Preganziol ha ritenuto di non procedere all'indizione di una seconda asta pubblica, in ragione dei maggiori oneri derivanti dalla stessa e posto che tale obbligo non sussiste a livello regolamentare. Durante l'assemblea generale ordinaria del 30 marzo 2017, la società ACTT Servizi S.p.A. ha deliberato di vendere l'immobile sito in via Castellana a Treviso alla società Mobilità di Marca S.p.A. al prezzo di € 4.600.000, e di utilizzare parte di tale somma per liquidare i comuni che hanno deciso la dismissione societaria in attuazione del Piano di razionalizzazione, dando atto che l'importo di liquidazione delle quote terrà conto del valore emerso dalla perizia di stima.

La società A.C.T.T. Servizi S.p.A.. in data 16 Febbraio 2018 ha conferito un nuovo incarico per l'aggiornamento dei valori e l'integrazione della perizia giurata a seguito di alcuni accadimenti e fatti intervenuti successivamente al 2016 che andavano a modificare in ribasso il valore della quota azionaria, così come risulta dalla perizia giurata di stima aggiornata, redatta dal suddetto professionista.

Dalla successiva perizia di stima redatta dal dott. Donato Madaro in data 18 aprile 2018, ed acquisita al prot. n. 11227 in data 26/04/2018 il Comune di Paese deve essere liquidato da A.C.T.T. Servizi S.p.A. per l'importo di € 307.315,12, valore rapportato al numero di azioni detenute, pari a n. 2.832, per il valore nominale della singola quota pari a € 108,52, calcolato sulla base del capitale sociale da porre a base d'asta per la cessione delle quote, pari ad € 1.715055, corrispondente al 28,58% del valore complessivo della società, pari ad € 6.000.892.

Con nota prot. n. 13347 del 22/05/2018, l'Amministratore Unico della società A.C.T.T. Servizi S.p.A. ha comunicato che la liquidazione delle quote spettanti ai singoli comuni sarebbe stata disposta al 100% entro il 30/06/2018. Tuttavia la liquidazione delle quote è stata sospesa a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale di Treviso che ha comportato il venir meno dell'incarico di natura fiduciaria di Amministratore unico della società e rinviato successivamente alla nomina della persona designata per ricoprire l'incarico. A seguito della designazione del nuovo Amministratore Unico, in data 10/10/2018 è stata rimborsata la quota posseduta dal Comune di Paese nel capitale sociale di ACTT Servizi S.p.A., per un valore di € 307.315,12. La procedura di liquidazione di cui all'art. 2437 quater del codice civile, applicata alla procedura di dismissione della società, determina la cessazione a tutti gli effetti della natura di socio con il trasferimento e l'annullamento delle partecipazioni societarie del Comune di Paese in A.C.T.T. Servizi S.p.A..

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	<b>ASCO HOLDING S.P.A.</b>
Anno di costituzione della società	28/06/1996
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	no

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP	31053
Indirizzo	Via Verizzo

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Attività 1	ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO SOCIETÀ PARTECIPATE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI (ATTIVITÀ SVOLTA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) (CODICE ATECO 64.02)
Peso indicativo dell'attività %	Dato attualmente non disponibile

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no



<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	no
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare</b>	
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	no
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione</b>	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
<b>Numero medio di dipendenti</b>	0
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	5

<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	72.587
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	5 (3 componenti effettivi e 2 supplenti) 1 revisore legale
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	71.941 (compenso dei sindaci) 18.381 (compenso revisore legale)

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Approvazione bilancio</b>	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Risultato d'esercizio</b>	27.354.325	21.983.884	22.243.547	24.463.829	17.419.429

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

##### Numero dei dipendenti”:

Il parametro del numero di dipendenti e del fatturato sono stati verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding S.p.a., confermando il rispetto di entrambe le condizioni previste dall' art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro e avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti

#### Attività di Holding

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	129.906	18	106.831
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>			
<b>C15) Proventi da partecipazioni</b>	25.975.657	22.259.381	21.646.381
<b>C16) Altri proventi finanziari</b>	114.304	130.556	137.597
<b>C17 bis) Utili e perdite su cambi</b>			
<b>D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni</b>	1.895.183	1.462.426	1.280.022

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)

<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta</b>	1,55%

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

<b>Tipo di controllo</b>	nessuno
--------------------------	---------

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	No
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazione e dei servizi a rete.
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b>	9,08%
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)</b>	no
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione)</b>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b>	
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?</b>	Scegliere un elemento.
<b>Note</b>	

## **Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**

### **Esito della ricognizione:**

La delibera di approvazione della ricognizione straordinaria assunta dal Comune di Paese (D.C.C. n.41/2017) è stata, assieme a quella di altri comuni soci, impugnata dinanzi al TAR del Veneto con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto ritenuta illegittima. In data 5 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 363/2018 che, pronunciando sul ricorso promosso di un socio lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, che ha riguardato la partecipata Asco Holding S.p.a., annullando la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29/09/2017. La decisione del TAR Veneto n. 363/2018 è stata impugnata in quanto ritenuta erronea per motivi di fatto e di diritto, pertanto la sentenza di primo grado non ha maturato definitività.

In data 23/07/2018 l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario – oggetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 18 luglio 2018 - che sono già efficaci, con le quali si è:

- ridefinito l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura;
- rinforzata la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;
- previsto un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione ed è stato attribuito un diritto di prelazione ai soci e introdotto una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni venissero cedute;

La novazione dell'articolo 5 (oggetto sociale) dello Statuto di Asco Holding è stato ricompreso nell'oggetto sociale di Asco Holding esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una società Holding (ovvero l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni) con riferimento a partecipazioni in società che operano nei settori dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Viene altresì precisato che nell'ambito di tali esclusive attività la società potrà, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti. A seguito dell'approvazione della modifica dell'oggetto sociale della Asco Holding S.p.a. non è più possibile per tale società svolgere l'attività della Asco TLC S.p.a. e pertanto non è realizzabile la fusione prevista con la succitata deliberazione del Consiglio comunale n. 41/2017.

Il legale incaricato dal Comune di Paese per l'appello contro la succitata sentenza, l'avvocato prof. Francesco Volpe ha proposto di approvare una nuova ricognizione straordinaria, ma di sospendere l'efficacia della deliberazione subordinandola all'esito dell'appello instaurato dal Comune di Paese, insieme ad altri, contro la sentenza del T.A.R. Veneto n. 363/2018;

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 36 in data 28/09/2018 ha approvato una nuova ricognizione straordinaria. Tenendo in considerazione che:

- la società Asco Holding S.p.a. con le modifiche statutarie introdotte assume il ruolo di holding pura ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.a. quotata in borsa;
- il Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate;
- la holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16. In tal modo si supera (quantunque non si intenda qui negare la legittimità delle deliberazioni già assunte) il rilievo sollevato nella sentenza del TAR che ritiene che il carattere "estremamente frammentato di tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici sulla holding" comporta il venir meno dell'interesse generale a detenere tale partecipazione.

In occasione della ricognizione straordinaria è stato verificato il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro.

I parametri del numero di dipendenti e del fatturato sono stati verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding S.p.a., confermando il rispetto di entrambe le condizioni previste dall' art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro e avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti.

Il Comune di Paese inoltre ha ritenuto di non esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.; e intende quindi continuare a detenere le quote all'interno della citata Holding così come modificata rispetto al nuovo oggetto statutario considerando l'attività di distribuzione del gas - una attività centrale svolta da Asco Holding s.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti 'clienti aventi diritto alla tutela' ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune.

L'efficacia della suddetta deliberazione n. 36/2018 è stata sospesa alla conoscenza dell'esito degli appelli proposti contro la sentenza del T.A.R. Veneto, n. 363/201, considerando che se il contenzioso fosse definito con sentenza di accoglimento dell'appello, vedrebbe le deliberazioni comunali fatte oggetto di impugnazione riacquisire pienamente efficacia in modo retroattivo, con la conseguenza che, in quel momento, sarebbe necessario procedere ad una armonizzazione di regime tra il deliberato attuale e quello precedentemente assunto.

**COMUNE DI PAESE**  
**Provincia di Treviso**

Collegio dei REVISORI DEI CONTI

**Parere ai sensi dell'art. 239, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 DLgs 19/08/2016 n.175 come modificato dal DLgs 16 giugno 2017 n.100

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Paese, riunitosi in conferenza telefonica

**esaminata** la proposta di delibera N.51 del 12 c.m. da sottoporre all'esame e approvazione da parte del Consiglio Comunale e visionata la relativa documentazione;

**considerato** che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 36 del 29/09/2018 ha effettuato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 subordinando l'efficacia della stessa al deposito della sentenza di rigetto sull'appello proposto in Consiglio di Stato dal Comune per la riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. I, n. 363/2018.

**preso atto che:**

a- l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- **MOBILITA' DI MARCA SPA** partecipazione 0,71%
- **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL** partecipazione 3,40%
- **ASCO HOLDING SPA** partecipazione 1,55%

perché considerate di interesse generale per la collettività amministrata ed indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ;

b- si è conclusa la procedura di dismissione della partecipazione dello 5,12% in **ACTT SPA**;

c- la società **PAESE SERVIZI SRL** , totalmente partecipate dal Comune, è stata cancellata dal Registro Imprese in data 11 gennaio 2017

**avuti** i chiarimenti richiesti,

**visti** gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato, il Collegio

**esprime**

parere favorevole sul mantenimento delle partecipazione in **MOBILITA' DI MARCA SPA** , in **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL** nonché in **ASCO HOLDING SPA** tenuto conto, però, che il mantenimento di quest'ultima è subordinata al deposito della sentenza di rigetto sull'appello proposto in Consiglio di Stato dal Comune per la riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. I, n. 363/2018 come da delibera del Consiglio Comunale del n. 36 del 29/09/2018,  
ed

**invita**

l'Amministrazione a monitorare attentamente, tramite gli organismi del controllo analogo, l'andamento dei costi delle partecipate al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse ai servizi forniti alla collettività

Paese, 16 dicembre 2018

Il Collegio dei Revisori

**ALBERTI. Rag. ELVIRA**

**ROSSETTI Dott. GIANBATTISTA**

**CAPONE Dott. DANILO**